

<b>Imprese artigiane EDILI</b>	<b>Tabella valida dal 01/01/2011</b>
--------------------------------	--------------------------------------

CCNL del 23/07/2008 (integrato con Accordo del 16/12/2010)  
 CCRL del 29/03/2007 (ultima proroga Accordo del 26/02/2010).

Liv.	Qualifiche	Paga base 01/01/11	Conting. 01/11/91	Ind. Funz. 01/10/08	Ind. terr. 01/07/2007	E.D.R. 01/01/1993 01/01/1999	EET 01/01/2011	1°totale	Magg.10% 01/10/1986	2° totale
7°	Quadri	1593,72	534,28	140,00	303,98	10,33	96,80	2679,11		2679,11
7°	Impiegato mans.dir.	1593,72	534,28		303,98	10,33	96,80	2539,11		2539,11
6°	Imp.1 cat.	1394,10	529,11		270,15	10,33	84,60	2288,29		2288,29
5°	Imp.2 cat.A	1161,54	522,91		225,01	10,33	70,48	1990,27		1990,27
4°	Imp.2 cat.B	1075,94	520,12		204,60	10,33	65,28	1876,27		1876,27
3°	Imp.3 cat.	1006,23	517,85		188,16	10,33	61,85	1784,42		1784,42
2°	Imp.4 cat.	889,41	515,27		168,10	10,33	53,95	1637,06		1637,06
1°	Imp.4 cat.(primo imp)	777,31	512,58		147,13	10,33	47,23	1494,58		1494,58
5°	Operaio super	6,71410	3,02260		1,34256	0,05971	0,40740	11,54638	1,15464	12,70101
4°	Operaio spec.prov.	6,21931	3,00647		1,24178	0,05971	0,37734	10,90461	1,09046	11,99507
3°	Operaio special.	5,81636	2,99335		1,15833	0,05971	0,35751	10,38527	1,03853	11,42379
2°	Operaio qualif.	5,14110	2,97844		1,02802	0,05971	0,31185	9,51912	0,95191	10,47103
1°	Operaio com.	4,49312	2,96289		0,90170	0,05971	0,27301	8,69042	0,86904	9,55946

**PAGA BASE:** è costituita dai minimi del CCNL 23/07/2008, così come aggiornati dall'Accordo Nazionale del 16/12/2010.

L'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL, siglato il 23/07/08, ha riconosciuto ai quadri inquadrati al 7° livello un'indennità funzione di € 140,00 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.

La maggiorazione del 10% va computata solo per le ore di lavoro ordinario e, escludendo l'EET, per le ore di festività (ed è già compresa nelle Indennità che, tramite coefficienti convenzionali, l'Acc. Regionale prevede per la malattia e l'infortunio). Tale maggiorazione del 10% va accantonata mensilmente alla CEAV tramite apposito modulo con il quale vanno anche versati i contributi mensili CEAV.

EET: a partire dal mese di gennaio 2011, in relazione all'andamento economico di settore, viene erogato l'EET sulla base delle **ore lavorate**. L'EET è escluso dalla base di calcolo del TFR mentre è incluso nel trattamento economico spettante per **malattia ed infortunio** sul lavoro ed è computato sia per l'accantonamento del 10% che per la contribuzione CEAV. Agli impiegati è computato anche sulle ore di **13<sup>A</sup>** e **14<sup>A</sup>**. Per i CI il valore dell'EET è ridotto al 75% di quello spettante all'operaio di 2° liv. Spetta anche agli apprendisti, in percentuale rispetto allo scaglione di appartenenza.

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

In sede di rinnovo del CCNL, sono state recepite le novità introdotte dalla Legge Biagi in materia di apprendistato. E' stato quindi introdotto l'apprendistato professionalizzante che può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29, oppure con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni e che siano in possesso di un titolo di studio. La durata del contratto è determinata in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavoro:

1° Gruppo super: lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e carpenteria con capacità di interpretare il disegno tecnico ed eseguire lavori in autonomia. (durata di 5 anni)

1° Gruppo: lavorazioni artistiche ad alto contenuto tecnico professionale. (durata di 5 anni)

2° Gruppo: lavorazioni di carattere tradizionale a medio contenuto professionale. (durata di 4 anni e mezzo)

3° Gruppo: lavorazioni di carattere tradizionale a basso contenuto professionale. (durata di 3 anni)

Impiegati: per gli impiegati con qualifiche finali del 2° e 3° livello, l'apprendistato ha la durata del 2° Gruppo; per gli impiegati con qualifiche finali dal 4° livello in sopra, l'apprendistato ha la durata del 1° Gruppo.

Il livello di inquadramento iniziale dell'apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto.

In merito al trattamento retributivo, viene confermata la dinamica della retribuzione in percentuale crescente con riferimento all'anzianità e alla retribuzione della qualifica da conseguire. La misura delle percentuali della retribuzione in base agli scaglioni di anzianità è riprodotta nella tabella qui di seguito riportata.

Gruppi	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1° Sup.	74	76	79	79	86	86	91	91	96	96
1°	70	74	76	79	81	86	86	91	96	96
2°	74	76	79	79	86	86	91	96	96	
3°	74	76	79	84	91	96				